

pro *Lej da Segl*

Statuti 2024



Statuti della Società Pro Lej da Segl

I presenti statuti sono redatti in tedesco, romancio e italiano. In sede giuridica fa testo la versione in lingua tedesca.

Art. 1

Nome e sede

- ¹ La “Pro Lej da Segl” (PLS) è una società di utilità pubblica ai sensi del Codice civile svizzero, art. 60 e sg.
- ² Sede della società è quella della/del presidente in carica o della persona più anziana in caso di co-presidenza. La società è iscritta nel registro di commercio.
- ³ La società è politicamente indipendente e neutrale dal punto di vista confessionale.

Art. 2

Obiettivi e scopi

- ¹ La società si prefigge di:
 - a. Conservare la bellezza naturale e le peculiarità del paesaggio unico dei laghi dell’Alta Engadina;
 - b. Salvaguardare e rafforzare in modo sostenibile la biodiversità dei laghi dell’Alta Engadina e del territorio circostante;
 - c. Proteggere il paesaggio dei laghi dell’Alta Engadina da immissioni eccessive e sfruttamenti di qualsiasi tipo;
 - d. Tutelare i laghi e il territorio circostante in conformità ai contratti stipulati con i Comuni contraenti di Sils/Segl i.E. (12 novembre 1946), Breghaglia (ex Comune di Stampa, 12 novembre 1946), Silvaplana (4 agosto 1950) e St. Moritz (4 aprile 1951);
 - e. Estendere le misure di protezione al rimanente territorio dell’Alta Engadina, qualora ulteriori misure di salvaguardia si impongano o siano ritenute auspicabili.

- ² Per raggiungere questi obiettivi, la società:
- a. Identifica, analizza e valuta evoluzioni e progetti;
 - b. Promuove iniziative, misure e azioni legali;
 - c. Sostiene e consiglia i Comuni e la Regione;
 - d. Acquista proprietà fondiaria;
 - e. Concorda servitù, ad esempio limitazioni edilizie;
 - f. Procura i mezzi finanziari necessari;
 - g. Qualora sia considerato utile, istituisce una fondazione o altre organizzazioni allo scopo di amministrare i diritti acquisiti;
 - h. Opera esclusivamente per scopi di pubblica utilità, senza perseguire scopi di lucro o di auto-aiuto;
 - i. Si avvale di organi che operano di principio su base volontaria.

Art. 3

Mezzi

- ¹ Le entrate della società includono:
- a. Contributi dei soci secondo statuti;
 - b. Donazioni e elargizioni di ogni tipo;
 - c. Utili da sostanza immobiliare;
 - d. Altre entrate
- ² Le tasse annuali dei soci vengono fissati dall'Assemblea dei soci, con importi che possono variare per soci individuali, comuni contraenti e altri soci istituzionali.
- ³ I soci fondatori (ai sensi dell'art. 4., cif. 2, lit. b) e i membri del comitato direttivo in carica sono esonerati dal pagamento della tassa.
- ⁴ Il comitato direttivo ha la facoltà di rifiutare delle donazioni, senza esser tenuto a motivare la sua decisione. Tale decisione non è contestabile.
- ⁵ L'anno amministrativo inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile.

Art. 4**Soci**

- ¹ Può essere o diventare socio chiunque condivida le finalità della società:
 - a. Soci individuali (persone fisiche a partire dai 16 anni)
 - b. Soci istituzionali (persone giuridiche)
 - c. Soci a vita: si tratta di persone fisiche (dai 16 anni) o giuridiche che versano un contributo minimo di CHF 2'000 (persone fisiche) o CHF 10'000 (persone giuridiche). I soci a vita sono esonerati dal pagamento di ulteriori contributi.
- ² Altri soci:
 - a. Comuni contraenti:
 - St. Moritz,
 - Silvaplana,
 - Sils i.E./Segl,
 - Bregaglia (ex Comune di Stampa);
 - b. Soci fondatori:
 - Patrimonio Svizzero (Schweizer Heimatschutz),
 - Pro Natura,
 - Patrimonio Grigioni del sud,
 - Regione Maloja (in sostituzione dell'ex Circolo dell'Alta Engadina).
- ³ Si può aderire alla società in qualsiasi momento inoltrando la richiesta di ammissione o effettuando il pagamento della tassa annuale. Il comitato direttivo può rifiutare l'ammissione per iscritto, senza esser tenuta a fornire delle motivazioni. Tale decisione non è contestabile.
- ⁴ La corrispondenza con i soci avviene per posta oppure con l'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 5**Cessazione dello status di socio**

- ¹ La qualità di socio si perde tramite dimissioni, per esclusione, per decesso oppure, per quanto riguarda le persone giuridiche, per scioglimento.

Art. 6**Uscita e esclusione**

- ¹ È possibile uscire dalla società in qualsiasi momento previa comunicazione al comitato direttivo. Per l'anno amministrativo in corso è comunque obbligatorio versare la tassa annua integrale.
- ² Un socio può venir escluso dalla società dal comitato direttivo per gravi violazioni degli statuti o degli obiettivi della società, per mancato pagamento del contributo nonostante ripetuti solleciti, oppure se non è più reperibile per più di due anni.
- ³ Il socio interessato deve, se possibile, essere ascoltato prima della decisione e in caso di esclusione ha la facoltà di ricorrere alla successiva Assemblea dei soci entro 30 giorni. I diritti di socio sono sospesi fino alla decisione definitiva.

Art. 7**Organi della società**

- ¹ Gli organi della società sono:
 - a. l'assemblea dei soci (cfr. Articolo 8);
 - b. il comitato direttivo (cfr. Articolo 9);
 - c. l'ufficio di revisione (cfr. Articolo 10).

Art. 8**L'assemblea dei soci**

- ¹ L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società. Ogni anno si tiene una riunione ordinaria. In casi eccezionali giustificati il comitato direttivo può deliberare avvalendosi di una piattaforma di voto elettronica o per corrispondenza.
- ² I soci sono convocati all'assemblea dei soci con almeno 14 giorni di anticipo per iscritto, con allegato dell'ordine del giorno. Gli inviti via e-mail sono validi. Le richieste dei soci per aggiungere proposte all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e motivate al comitato direttivo entro il 15 giugno.
- ³ Il comitato direttivo o venti soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'assemblea straordinaria, motivando la richiesta. L'assemblea deve tenersi entro tre mesi dall'inoltro della richiesta.

- ⁴ L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze:
- a. Approva il verbale dell'ultima assemblea dei soci;
 - b. Approva il rapporto annuale del comitato direttivo;
 - c. Prende conoscenza del rapporto dell'organo di revisione e approva il bilancio annuale;
 - d. Dà discharge al comitato direttivo;
 - e. Elegge la presidenza (o co-presidenza), gli altri membri del comitato direttivo e dell'organo di revisione dei conti; in caso di elezioni sostitutive, i membri eletti rimangono in carica per la restante durata del mandato del predecessore;
 - f. Fissa le tasse d'iscrizione;
 - g. Decide in merito alle proposte all'ordine del giorno avanzate del comitato direttivo e dei soci;
 - h. Tratta i ricorsi contro l'esclusione dei soci;
 - i. Decide su eventuali revisioni degli statuti;
 - j. Delibera sullo scioglimento della società.
- ⁵ L'assemblea ordinaria ha la facoltà di deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti. I soci individuali possono votare solo di persona. Le persone giuridiche possono votare tramite delega.
- ⁶ Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è determinante il voto della presidenza. Una votazione segreta può esser richiesta da almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati con diritto di voto.
- ⁷ Le modifiche degli statuti devono essere approvate da 2/3 dei soci presenti oppure rappresentati con diritto di voto.
- ⁸ Sulle assemblee dei soci deve esser almeno redatto un verbale.

Art. 9

Il comitato direttivo

- ¹ Il comitato direttivo è composto da sette a nove membri. Si costituisce da sé, ad eccezione della presidenza o della co-presidenza. In caso di presidenza singola, il comitato direttivo nomina una vicepresidenza.

- ² Per l'elezione del comitato direttivo i soci fondatori hanno il diritto di presentare delle candidature, specificatamente le associazioni Patrimonio Svizzero e Patrimonio Grigioni del sud possono inoltrare una candidatura congiunta, mentre Pro Natura e la Regione Maloja entrambe una loro candidatura. I quattro comuni contraenti possono pure proporre congiuntamente una loro candidatura. Anche Pro Raetia ha la facoltà di proporre una sua candidatura. Se le candidature proposte secondo tali norme dovessero esser respinte, occorre indicarne i motivi e metterli a verbale.
- ³ La durata del mandato del comitato direttivo è di quattro anni. I membri possono esser rieletti, non sono previsti limiti di mandati. Il limite di età al momento della (ri-)elezione è di 75 anni, salvo eccezioni approvate dall'assemblea dei soci.
- ⁴ Il comitato direttivo ha tutte le competenze non attribuite per legge o statuti ad altri organi, in particolare:

 - a. Gestione degli affari correnti;
 - b. Rappresentare la società verso l'esterno;
 - c. Preparazione dell'assemblea dei soci;
 - d. Emanazione di regolamenti;
 - e. Creazione temporanea di comitati e gruppi di lavoro;
 - f. Delega di mandati a singoli membri del comitato direttivo;
 - g. Assunzione di personale per il segretariato;
 - h. Acquisto di immobili;
 - i. Concorda servitù, in particolare limitazioni edilizie;
 - j. Investe in modo prudente i fondi della società.
- ⁵ Il comitato direttivo emana un regolamento organizzativo che disciplina l'organizzazione interna e, se esistente, del segretariato.
- ⁶ Il comitato direttivo si riunisce con la frequenza necessaria per l'evacuazione degli affari correnti. Ogni membro può richiedere di convocare una riunione, motivando la sua richiesta. La presidenza, o in sua assenza la vicepresidenza, convoca e dirige le riunioni. Le riunioni possono svolgersi fisicamente o per videoconferenza. Il comitato direttivo ha potere decisionale quando raggiunge il quorum di almeno cinque membri.

- ⁷ Le delibere del comitato direttivo sono approvate a maggioranza dai membri partecipanti. In caso di parità, il voto decisivo spetta alla presidenza.
- ⁸ A meno che un membro del comitato direttivo non richieda una discussione orale, le delibere possono essere adottate anche per circolare (compresa anche e-mail). Queste decisioni figureranno nel verbale della riunione successiva del comitato direttivo.
- ⁹ Se esiste un segretariato, è prevista la partecipazione alle riunioni del comitato direttivo di un suo rappresentante con funzione consultiva.
- ¹⁰ Il portavoce mediatico e amministrativo della società nei confronti del mondo esterno è in genere la presidenza, la co-presidenza oppure, se concordato un altro membro del comitato direttivo o un rappresentante del segretariato.
- ¹¹ Il comitato direttivo lavora su base volontaria e non retribuita. Le spese possono esser rimborsate. Un compenso adeguato può esser corrisposto per incarichi straordinari a singoli membri del quadro di un contratto di prestazioni. I dettagli sono disciplinati dal regolamento organizzativo.

Art. 10

Organo di revisione

- ¹ L'assemblea dei soci elegge l'organo di revisione dei conti; può esser composto da due persone fisiche che si mettono a disposizione per la revisione dei conti o da una persona giuridica. Il compito dell'organo di revisione è quello di controllare la contabilità e almeno una volta all'anno dovranno effettuare dei controlli a campione. I membri del comitato direttivo non possono assumere la carica di revisori.
- ² Il tipo di revisione viene stabilito dall'assemblea dei soci. L'organo di revisione redige un rapporto scritto all'indirizzo del comitato direttivo per l'assemblea dei soci.
- ³ La durata del mandato è di quattro anni. È consentita la rielezione.

Art. 11**Presidenza, comitati, segretariato**

- ¹ Il comitato direttivo può delegare compiti operativi alla presidenza o co-presidenza, a singoli membri del comitato direttivo, ai comitati e, se del caso, al segretariato.

Art. 12**Facoltà di firma**

- ¹ La società è rappresentata con firma collettiva della co-presidenza o presidenza e di un membro del comitato direttivo. La corrispondenza ordinaria può esser firmata individualmente dalla co-presidenza, presidenza o da un loro rappresentante, o se del caso dal segretariato.

Art. 13**Responsabilità**

- ¹ Per i debiti della società risponde unicamente il capitale associativo. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 14**Protezione dei dati**

- ¹ La società chiede ai soci di fornire unicamente i dati personali necessari per il conseguimento dello scopo della società (ad esempio indirizzo e e-mail. Il comitato direttivo garantisce una protezione dei dati adeguata ai rischi.
- ² I dati dei soci non vengono condivisi con altri soci o terzi, a meno che una disposizione di legge non preveda diversamente.
- ³ Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e della dichiarazione di privacy pubblicata sul sito web della società.

Art. 15**Scioglimento dell'associazione**

- ¹ La società può esser sciolta su decisione di un'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria. Per lo scioglimento occorre la maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati, a condizione che almeno tre quarti del totale dei soci iscritti partecipino all'assemblea.

- ² Se all'assemblea partecipano meno di due terzi dei soci, entro un mese occorre convocare una seconda assemblea. In questa seconda assemblea, la società può esser sciolta con una maggioranza di due terzi soci presenti o rappresentati, indipendentemente dal numero totale dei partecipanti.
- ³ In caso di scioglimento, il capitale della società sarà devoluto a organizzazioni esenti da imposte in Svizzera, nello specifico metà al Patrimonio Svizzero e metà a Pro Natura, per essere utilizzato in conformità agli obiettivi della società dissolta.

Art. 16

Entrata in vigore

- ¹ Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea dei soci il 23 agosto 2024 e sono entrati in vigore in tale data.
- ² I presenti statuti sostituiscono quelli del 16 maggio 1944 come pure quelli di tutte le seguenti revisioni della società Pro Lej da Segl. L'ultima revisione statutaria risale al 25 agosto 2017.

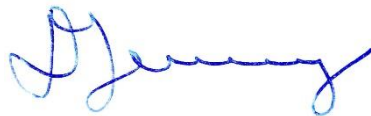
Samedan, 23 agosto 2024

President:



Duri Bezzola, Samedan

Vicepresident:



Dr. David Jenny, Zuoz